

PROVINCIA DI MANTOVA

REP. N° 3995

**CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
RIFIUTI PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO EX "LA VETRI"
SITO IN VIA ROMA NORD N. 207 – COMUNE DI BORGIO
MANTOVANO (MN) LOC. VILLA POMA.**

CIG 94786773B5

IMPORTO CONTRATTUALE € 648.648,00

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno quattordici (14) del mese di giugno, in Mantova, nella sede della Provincia, via Principe Amedeo, 32.

Davanti a me Dr.ssa Camilla Arduini, Vice Segretaria della Provincia di Mantova, come tale abilitata a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa e nell'interesse della Provincia, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono personalmente comparsi i Signori:

1) **Ing. SANDRO BELLINI**, nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell'Area 4 - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, della PROVINCIA DI MANTOVA, ed in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia",

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) **Sig. NICOLA DALMASSO**, nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED], in [REDACTED], in

qualità di Legale Rappresentante dell'impresa **SGS ESTATE S.R.L.**, con sede a Antegnate (BG), in via Natta n. 1, che dichiara di agire in nome e per conto della stessa impresa, iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bergamo, Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 00811390160, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Appaltatore".

Gli intervenuti, della cui identità personale sono certa, rinunziano di comune accordo e col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di far constare, per atto pubblico, quanto segue:

PREMESSO:

- con decreto Presidenziale n. 151 del 18/10/2022, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto denominato "Servizio di gestione dei rifiuti provenienti dallo stabilimento 'ex La Vetri' sito in via Roma Nord n. 207 - comune di Borgo Mantovano (MN) Loc. Villa Poma", dell'importo complessivo di spesa di € 900.000,00, di cui € 655.200,00 a base di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 926 del 06/12/2022, efficace in pari data, è stato disposto:
 - a) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del suddetto servizio;
 - b) di aggiudicare il servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con eventuale verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del medesimo decreto;
 - c) di approvare lo schema di Bando di Gara e di Disciplinare di gara, nonché

i relativi allegati;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;
- che con atto dirigenziale PD/120 del 02/02/2023 è stato nominato il Seggio di Gara, competente per l’esame della documentazione amministrativa, e la Commissione giudicatrice, competente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
- che con Atto dirigenziale PD/121 del 02/02/2023, è stato adottato, pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
- che, come previsto nel disciplinare di gara, le operazioni, sia del Seggio di gara che della Commissione giudicatrice, si sono svolte in modalità interamente telematica, in quanto procedura che, essendo condotta sulla piattaforma Sintel, garantisce l’immodificabilità degli atti, nonché la tracciabilità e la verificabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che la citata Commissione ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa presentata da SGS ESTATE S.R.L., con sede a Antegnate (BG), in via Natta n. 1, in virtù del punteggio complessivo pari a 86,95 punti, di cui 46,95 punti attribuiti all’offerta tecnica, 20 punti attribuiti all’offerta tempo e 20 punti attribuiti all’offerta

economica, consistente nel ribasso offerto dell'1% sull'importo a base di gara;

- che la verifica del costo del personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto dell'art. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dell'impresa a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione, hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. 302 del 21/04/2023, efficace dal 27/04/2023, sono stati approvati i verbali di gara, depositati agli atti della Provincia e disposto il provvedimento di aggiudicazione a favore dell'operatore economico SGS ESTATE S.R.L., per l'importo contrattuale di € 648.648,00, oltre IVA di legge;

- che l'impresa ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d'appalto, il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017;

- che l'impresa ha dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- che in data 06/04/2023, SGS ESTATE S.R.L. ha provveduto alle comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, in merito alla propria composizione societaria;

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica della

Documentazione Antimafia, ha richiesto, con istanza Prot. n. 21387 in data 08/03/2022, il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti, rispettivamente, di SGS ESTATE S.R.L. e del socio unico di maggioranza SIBELCO ITALIA SPA, come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 159/2011;

- che decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la Provincia di Mantova, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, procede alla stipulazione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca e recesso, previsti dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs.159/2011.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

1. I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'Ing. **Sandro Bellini**, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'impresa SGS ESTATE S.R.L., con sede ad Antegnate (BG), in via Natta n. 1, che per mezzo del Legale Rappresentante, **Sig. Nicola Dalmasso**, accetta, l'appalto del "Servizio di gestione dei rifiuti provenienti dallo stabilimento 'ex La Vetri' sito in via Roma Nord n. 207- comune di Borgo Mantovano (MN) Loc. Villa Poma".

2. L'appaltatore accetta, senza riserva alcuna, l'appalto oggetto del presente contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € **648.648,00** (diconsi Euro seicentoquaratomilaseicentoquarantotto/00), così determinato a seguito del ribasso dell'1% offerto in sede di gara, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 64.864,80, per l'importo complessivo di € 713.512,80.

2. L'appaltatore nella propria offerta, facente parte del presente contratto ma non materialmente allegata ad esso, ha specificato, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che, relativamente al servizio:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad € 621.110,00;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad € 18.633,00.

3. Il presente contratto viene stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; pertanto scostamenti in aumento o in difetto rispetto al quantitativo stimato di 63.000 tonnellate di rifiuti vetrosi da rimuovere non incideranno sull'ammontare dell'importo contrattuale.

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che si allega al presente contratto sotto la lett. a).

2. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Polizze di garanzia;
- c) Patto di Integrità;
- d) Codice di comportamento della Provincia di Mantova.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i servizi di cui al presente contratto, alle condizioni dell'Offerta Economica, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Tempo, dallo stesso presentate in sede di gara. Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Provincia.

ART. 5 – Termini di espletamento del servizio

1. Il servizio deve essere espletato nel termine massimo di n. 35 (trentacinque) mesi, come risultanti dall'“Offerta riduzione tempo” presentata in sede di gara dall'appaltatore, decorrente dalla data di stipula del presente contratto.
2. Il contratto potrà essere prorogato solo su richiesta dell'appaltatore a fronte di motivate ragioni tecniche che impediscano il rispetto della scadenza sopra indicata. La proroga del suddetto termine potrà essere concessa per il tempo necessario in relazione alle motivazioni addotte dall'appaltatore e comunque per non più di un ulteriore anno e non comporterà alcuna modifica all'importo contrattuale dell'appalto.

ART. 6 – Modalità di esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto ad avviare e svolgere il servizio secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed alle

condizioni migliorative offerte in sede di gara.

2. L'appaltatore deve provvedere all'integrale rimozione del quantitativo stimato di rifiuti vetrosi che per loro natura vengono classificati come "rifiuti speciali non pericolosi". Qualora all'interno dei cumuli di rifiuti fossero presenti quantitativi di rifiuti speciali di altra natura o pericolosi, l'appaltatore è obbligato comunque anche alla loro integrale rimozione, senza aver diritto a compensi aggiuntivi.

3. L'appaltatore si configura quale detentore dei rifiuti da rimuovere; pertanto, è tenuto ad individuare il corretto codice EER corrispondente alle tipologie di rifiuti presenti al fine di attuare una corretta gestione degli stessi e a rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti in materia di gestione rifiuti.

4. Le operazioni di rimozione e allontanamento dei rifiuti dal sito dovranno avvenire in orario diurno così da arrecare il minimo disagio alle proprietà confinanti. E' esclusa qualsiasi attività notturna.

5. Le attività previste in situ dovranno evitare qualsiasi danneggiamento agli impianti e agli edifici presenti nello stabilimento sede ex "La Vetri".

6. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e di quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara.

ART. 7 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che l'appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva mediante atto di

fideiussione n. 0947000000083495, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Apac Trade Finance e Garanzie - Garanzie, in data 12/04/2023, per l'importo garantito di € 25.945,92 (diconsi Euro venticinquemilanovecentoquarantacinque/92).

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la predetta garanzia è ridotta del 50%, in quanto l'operatore economico è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da CERTIQUALITY S.r.l., con scadenza in data 30/06/2023, nonché di un ulteriore 20% in quanto l'operatore economico è in possesso anche della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015, rilasciata da CERTIQUALITY S.r.l., con scadenza in data 30/06/2023.

3. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'importo inizialmente garantito. Per il rimanente ammontare residuo del 20%, essa cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente una volta intervenuta la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio oggetto dell'appalto.

4. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

ART. 8 - Danni

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. Pertanto l'appaltatore è direttamente responsabile, tanto in via civile che penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio o in conseguenza dello stesso, sollevando quindi la Provincia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità.

**ART. 9 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso i terzi.**

1. L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultima per danni derivanti dalla mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Si dà atto che l'appaltatore ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 310B6549 rilasciata da Zurich Insurance plc, con copertura sino al 31/12/2023, intestata a Sibelco Green Solutions S.r.l. e indicante SGS ESTATE S.R.L. come assicurato addizionale, e appendice n. 4 del 02/05/2023 di specificazione del servizio in oggetto.

3. L'appaltatore si impegna a mantenere la suddetta polizza, o diversa alle condizioni di Capitolato o migliori, per tutta la durata dell'appalto,

trasmettendo alla scadenza copia delle quietanze di pagamento dei premi.

4. A prescindere dal massimale assicurato, l'appaltatore è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tale massimale.

ART. 10 – Controlli e difetti di conformità

1. La Provincia ha la facoltà in qualsiasi momento di accedere sul luogo di esecuzione del servizio per controllare, per mezzo di tecnici di fiducia, il regolare andamento dello stesso.

2. Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo PEC, all'appaltatore medesimo ed alla Direzione dell'esecuzione. L'appaltatore sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

ART. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell'appalto. In particolare, detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. L'appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni

dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della citata legge, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 12 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
2. Ai pagamenti si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare il seguente codice:

CIG 94786773B5

Parimenti il suddetto codice dovrà essere riportato in tutte le fatture emesse dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 13 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 14 - Patto di Integrità in materia di contratti pubblici

1. Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 17, della L. n.190/2012, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova", che costituisce formale obbligazione per l'Affidatario e per i dipendenti della Provincia stessa, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

2. Il Patto di Integrità, sottoscritto dall'Affidatario per accettazione, costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato.

3. La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti, oltre che l'esclusione dell'affidatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

ART. 15 – Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione del presente contratto l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi nazionali di zona, stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 2, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 16 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che è stata verificata l'ottemperanza dell'appaltatore alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 17 - Penali

1. Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP, saranno applicate le penali previste all'art. 11 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, da trattarsi in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

2. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la stazione appaltante si riserva piena e incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

ART. 18 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Si intendono comprese nel prezzo corrisposto all'appaltatore, e perciò a carico dello stesso, tutte le spese e gli obblighi elencati all'art.12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

ART. 19 – Piano Operativo della Sicurezza

1. Si dà atto che, l'appaltatore ha consegnato il proprio Piano Operativo della

sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e che lo stesso viene considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 20 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. L'appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della possibilità di subappaltare le prestazioni indicate nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara.
3. L'affidamento in subappalto è subordinato alla previa autorizzazione della Provincia, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105, comma 1, del medesimo decreto.

ART. 21 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

1. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 15 del Capitolato Speciale.
2. La Provincia potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei casi specificatamente indicati nel Capitolato Speciale.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in ordine al completamento delle prestazioni, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'appaltatore, ivi compresi gli oneri per l'eventuale espletamento di una

nuova gara.

4. La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

ART. 22 - Regolare esecuzione

1. La verifica della regolare esecuzione del servizio è attestata col rilascio del certificato di conformità.

2. Il certificato di conformità è emesso ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di 6 (sei) mesi dall'ultimazione delle prestazioni; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

ART. 23 - Cessione del corrispettivo d'appalto

1. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 24 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono

devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

4. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 25 – Rimborso spese di pubblicazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, l'appaltatore provvederà a rimborsare le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

ART. 26 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti sono a carico dell'appaltatore, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi di quanto previsto dalla tariffa - allegato A - al D.P.R. 642 del 26.10.1972, al comma 1bis n. 4, come aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 22 febbraio 2007.

3. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

ART. 27 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

ART. 28 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali dell'appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”, allegata al Disciplinare di gara.

2. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

* * * *

Io, Vice Segretaria rogante, richiesta, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

Io sottoscritta, Vice Segretaria rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritta, Vice Segretaria rogante, certifico che il duplicato

informatico del documento informatico, allegato al presente atto sotto la lettera a), è conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica in unico originale, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante utilizzo degli strumenti informatici su n. 21 pagine a video.

L'APPALTATORE

Sig. Nicola Dalmasso

IL DIRIGENTE

Ing. Sandro Bellini

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Dott.ssa Camilla Arduini



PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 4 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
Servizio Inquinamento e Rifiuti -SIN -AIA

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI PROVENIENTI DALLO STABILIMENTO EX "LA VETRI" SITO IN VIA ROMA NORD 207 – COMUNE DI BORGIO MANTOVANO (MN) LOC. VILLA POMA.

SOMMARIO

<i>PREMESSE</i>	
1	<i>OGGETTO, IMPORTO E FINALITA' DEL SERVIZIO</i>
2	<i>DEFINIZIONE QUANTITATIVI DA RECUPERARE/RICICLARE E SMALTIRE</i>
3	<i>MODALITA' DI GESTIONE</i>
4	<i>ASSEGNAZIONE CODICI EER</i>
5	<i>REQUISITI TECNICI DELLA DITTA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' PROPOSTE</i>
6	<i>GARANZIA DEFINITIVA</i>
7	<i>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA</i>
8	<i>RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI</i>
9	<i>RENDICONTAZIONE ATTIVITA'</i>
10	<i>DURATA DEL SERVIZIO</i>
11	<i>PENALI</i>
12	<i>ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA</i>
13	<i>DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>
14	<i>NOMINA REFERENTE DELL'APPALTO</i>
15	<i>RISOLUZIONE</i>
16	<i>RECESSO</i>
17	<i>PAGAMENTI</i>
18	<i>DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI</i>
19	<i>SUBAPPALTO</i>
20	<i>PATTO DI INTEGRITA' E DOVERI COMPORTAMENTALI</i>
21	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>
22	<i>SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE</i>
23	<i>FORO COMPETENTE</i>
24	<i>NORME DI RINVIO</i>

PREMESSE

La ex Società "LA VETRI", situata in Via Roma Nord 207 – Comune di Borgo Mantovano, è stata dichiarata fallita con Sentenza N. 27/2020 REG.FALL - Tribunale di Mantova Sezione Seconda Il sito non è attivo, e non vi sono collegamenti attivi con le varie utilities (rete elettrica, idrica, ecc...).

Dopo il fallimento, residuano sull'area, in parte sotto tettoie e in parte su piazzali, parzialmente ricoperti con teli, circa **63.000 tonnellate di rifiuti vetrosi**. La valutazione complessiva della quantità di rifiuto deriva da due stime indipendenti: una contenuta nel Piano di ripristino presentato dalla Ditta a seguito della revoca della Autorizzazione Unica Ambientale, l'altra condotta in modo indipendente dalla Provincia di Mantova. Le due valutazioni giungono sostanzialmente alle stesse conclusioni in termini di tipologia e quantità dei rifiuti presenti.

Il presente Capitolato è relativo all'affidamento del servizio finalizzato all'invio a recupero/riciclo e/o smaltimento dei rifiuti vetrosi depositati presso l'insediamento di cui si tratta: tutto il materiale vetroso dovrà essere rimosso.

Con la finalità di fornire un contributo alla valutazione del sito e degli interventi da porre in essere, è stata allegata al disciplinare di gara come **Allegato A** la planimetria del sito con l'indicazione di massima della attuale ubicazione dei cumuli, in particolare quelli ubicati in aree scoperte; questi ultimi dovranno essere smaltiti prioritariamente.

Articolo 1

OGGETTO, IMPORTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione (trasporto e recupero) dei rifiuti vetrosi depositati presso l'impianto della Società "LA VETRI", situata in Via Roma Nord 207 – Comune di Borgo Mantovano, dichiarata fallita con Sentenza N. 27/2020 REG.FALL - Tribunale di Mantova Sezione Seconda, con conseguente definitivo sgombero degli stessi dall'area in questione.

Con il presente affidamento la Stazione Appaltante intende attuare, unitamente alla rimozione dall'area ex stabilimento "la Vetri" dei cumuli di rifiuti vetrosi ivi stoccati, il recupero e riciclo degli stessi attraverso la loro trasformazione in materiali che hanno cessato la loro qualifica di rifiuto, attuando una economia circolare che consente la creazione di nuovi prodotti, con risparmio energetico e minori emissioni di gas serra.

Tale finalità, ritenuta prioritaria e qualificante dalla Stazione Appaltante, è alla base della scelta di riservare il presente appalto agli operatori economici che svolgono l'attività di recupero e riciclo di rifiuti, considerando l'attività di trasporto come attività secondaria per il conseguimento del risultato atteso con il presente affidamento.

L'importo per il servizio è di 655.200,00 + IVA al 22% pari a 144.144,00 per un totale di complessivi 799.344,00 euro.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00# in quanto non esistono rischi di interferenze essendo lo stabilimento ex sede della "La Vetri" non in funzione.

Il servizio da appaltare è previsto nel Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2022_2023 della Provincia di Mantova approvato con DCP n.37 del 29/09/2022 ed è finanziato per complessivi € 900.000,00 (IVA compresa) con risorse proprie dell'Ente a valere sulle annualità 2022, 2023, 2024.

Articolo 2

DEFINIZIONE QUANTITATIVI DA RECUPERARE/RICICLARE E SMALTIRE

Il quantitativo complessivo dei rifiuti vetrosi ammonta, come descritto in premessa, a circa 63.000 tonnellate. Tutti i rifiuti identificati come tali, e valutati essere nella quantità indicata, andranno definitivamente rimossi dal sito.

Articolo 3

MODALITA' DI GESTIONE

I cumuli dovranno essere gestiti minimizzando l'impatto ambientale delle operazioni, con particolare riguardo all'impatto acustico e alla produzione di polveri derivanti dalla movimentazione dei rifiuti. Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni da parte degli Enti di controllo in materia ambientale e sanitaria.

L'attività di gestione dei rifiuti dovrà svolgersi in modo il più possibile regolare, con una ripartizione omogenea delle quantità di rifiuti, inviati a recupero/riciclo o smaltimento, nell'arco temporale previsto per la durata del servizio (*max. tre anni, fatto salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara*), al fine di minimizzare l'impatto in termini di rumore, produzione di poveri e impatto sul traffico. Conseguentemente, per ogni anno di svolgimento del servizio, i quantitativi di rifiuti da inviare a recupero/riciclo o smaltimento dovranno rispettare i quantitativi minimi per semestre previsti al successivo art. 9

Le soluzioni individuate dovranno ottimizzare la durata complessiva del servizio offerto in relazione alle caratteristiche e alla capacità dell'impianto di recupero dei rifiuti; a tal fine ai partecipanti alla gara è richiesto di produrre, in sede di offerta tecnica, un programma di dettaglio dell'esecuzione dell'attività con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti che si prevede di rimuovere e trasportare all'impianto di recupero/riciclo per ogni anno di durata del contratto. Inoltre, le metodologie utilizzate dovranno massimizzare la frazione destinata al riutilizzo; pertanto, la Ditta affidataria dovrà fornire una stima della frazione del materiale che verrà recuperato, supportata da apposita documentazione tecnica.

I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere trattati da soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/2006 per le operazioni di recupero di rifiuti, in grado di trattare i rifiuti vetrosi presenti nel sito interessato dal presente appalto; qualora all'interno dei cumuli fossero presenti rifiuti non destinabili al recupero, gli stessi dovranno essere conferiti a soggetti terzi autorizzati al loro smaltimento, nel caso in cui l'appaltatore non vi possa provvedere direttamente. In ogni caso dovranno essere evitati passaggi in impianti che effettuano la messa in riserva di rifiuti, a meno che detta operazione non sia propedeutica a operazioni di recupero di cui ai punti da R1 a R13 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06.

La Ditta affidataria dovrà garantire, mediante la presentazione di apposita documentazione tecnica, che la capacità minima di recupero autorizzata non sia inferiore a *25.000 tonnellate/anno* per l'intero periodo contrattuale; tale capacità potrà anche risultare dalla sommatoria delle capacità di recupero relative a più impianti.

Le operazioni di rimozione e allontanamento dei rifiuti dal sito dovranno avvenire in orario diurno (*è esclusa qualsiasi attività notturna*) così da arrecare il minimo disagio alle proprietà confinanti.

Per il trasporto dei rifiuti la Ditta affidataria dovrà disporre di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), ai sensi dell'art. 212 del d. lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98).

Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter.

Articolo 4 ASSEGNAZIONE CODICI EER

La Ditta affidataria del servizio richiesto si configurerà quale detentore dei rifiuti presenti. La stessa sarà pertanto tenuta ad individuare il corretto codice EER corrispondente alle tipologie di rifiuti presenti al fine di attuare una corretta gestione degli stessi (*analisi di caratterizzazione, tenuta dei registri di carico/scarico, trasporto, recupero o smaltimento*).

La procedura per la corretta individuazione dei codici EER da attribuire ai rifiuti è individuata nell'Allegato D degli Allegati alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

A titolo indicativo si elencano di seguito i codici EER, relativi ai rifiuti vetrosi presenti nel sito, attribuiti a suo tempo dal gestore dell'impianto dismesso, tratti dal documento, trasmesso dallo stesso Gestore, il 18/12/2019 denominato "Piano di Ripristino":

- EER 150106
- EER 101112
- EER 191205

Articolo 5 REQUISITI TECNICI DELLA DITTA AFFIDATARIA IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' PROPOSTE

La Ditta affidataria dovrà disporre di tutta l'attrezzatura che prevede di utilizzare ai fini dell'espletamento del servizio, dovrà documentare la propria esperienza nel settore e dovrà risultare iscritta al Registro Imprese della CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività o oggetto sociale coerenti con la prestazione principale oggetto dell'appalto (*recupero rifiuti vetrosi, lavorazione e riciclo rifiuti vetrosi, e più in generale recupero, lavorazione e riciclo rifiuti speciali non pericolosi*) – codice ATECO di riferimento 38.32.3.

Essa dovrà altresì attestare, in fase di realizzazione delle attività, di:

- possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- possedere tutte le autorizzazioni e iscrizioni necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- possedere l'attestazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001_2015, nonché le altre attestazioni di qualità eventualmente dichiarate in sede di gara;
- disporre di un impianto o di più impianti con una capacità complessiva di recupero/riciclo dei rifiuti di minimo 25.000 tonnellate/anno;
- disporre di una struttura organizzativa idonea dedicata all'esecuzione del servizio con risorse umane impiegate in maniera stabile e continuativa alla commessa ed alle relative mansioni.

Articolo 6 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (*dieci per cento*) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% (*venti per cento*), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria (*BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.c.p.a. – Agenzia di Mantova, Corso Vittorio Emanuele n. 154 - depositi cauzionali - IBAN IT 16 U 05696 11500 000016001X45 intestato alla Provincia di Mantova*) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (*quindici*) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (*venti per cento*), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente una volta intervenuta la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del servizio oggetto dell'appalto. o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi oggetto dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 7

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA

La Ditta affidataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

La Provincia di Mantova rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti fra l'affidatario e il personale o altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività previste: l'affidatario sarà l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della sicurezza e della salute sul lavoro.

Articolo 8

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultima per danni derivanti dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine l'appaltatore è tenuto a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi, determinati da qualsiasi causa, inerenti alla propria attività con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di durata dell'appalto di almeno € 1.000.000,00 (*Euro unmilione/00*).

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'appalto in oggetto.

Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Articolo 9

RENDICONTAZIONE ATTIVITA'

Le attività svolte e relative all'esecuzione del servizio dovranno avvenire mediante reportistica **semestrale**, che documenti principalmente le quantità di rifiuti vetrosi rimossi dal sito nel periodo di riferimento, allegando tutti i documenti sulla gestione di tali rifiuti ai sensi di legge (*4^a copia Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) e Registro di Carico e Scarico Rifiuti*).

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta via PEC al Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Provincia entro e non oltre i 30 gg successivi alla scadenza del semestre.

Come specificato all'articolo 3, particolare cura dovrà essere posta nell'attestare la regolare distribuzione delle quantità gestite nell'arco temporale previsto, ipotizzando quindi di rimuovere dal sito almeno 10.000 tonnellate di rifiuti vetrosi/semestre.

Articolo 10

DURATA DEL SERVIZIO

Il termine per l'esecuzione del servizio è di massimo 3 (*tre*) anni dall' assegnazione dell'appalto, fatto salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Una eventuale richiesta di proroga della scadenza sopra indicata potrà essere formulata a fronte di motivate ragioni tecniche che impediscano il rispetto della scadenza, per un massimo di un ulteriore anno. La Provincia si riserva ogni valutazione in merito alla citata richiesta che dovrà essere comunque formulata per iscritto e inviata alla PEC dell'Amministrazione Provinciale.

Come specificato, la rimozione dei rifiuti vetrosi dovrà permettere di smaltire circa un terzo dei rifiuti per ogni anno di durata del servizio.

Saranno ammesse variazioni rispetto al programma degli smaltimenti e la eventuale sospensione delle attività connesse al servizio solamente nei casi di documentate situazioni imprevedibili (*eventi climatici avversi, cause di forza maggiore, ecc.*). È a discrezione della stazione appaltante, viste le motivazioni addotte a richiesta della eventuale variazione/sospensione, la concessione delle eventuali rimodulazioni temporali.

Si dà atto che alcune aree dell'impianto sono sottoposte a sequestro da parte dell'A.G., e che al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento, la Provincia di Mantova ha già inoltrato richiesta di autorizzazione all'accesso finalizzato a consentire lo svolgimento delle operazioni di allontanamento dei rifiuti, ottenendo risposta positiva da parte della A.G.; questa problematica non potrà comportare pertanto dilazioni o tempi aggiuntivi.

Articolo 11

PENALI

Il termine massimo per la realizzazione del servizio e la presentazione di tutta la relativa relazione tecnica finale descrittiva dello stesso, è di 3 (*tre*) anni dalla data di assegnazione dell'appalto, fatto salvo il minor tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e fatte salve le dilazioni, di carattere eccezionale, di cui al precedente articolo 10

Il rispetto da parte dell'appaltatore del programma delle attività sarà verificato tramite la valutazione dei report semestrali previsti all'articolo 9

Le penalità per eventuali inadempimenti e/o ritardi verranno applicate con le seguenti modalità:

- a) Con riferimento alla quantità minima di rifiuti inviati a recupero/riciclo o smaltimento, fissata nel presente CSA in min. 10.000 tonnellate/semestre:
- l'eventuale minor quantità di rifiuti inviati a recupero/riciclo o smaltimento rispetto al suddetto quantitativo di min. 10.000 tonnellate/semestre darà luogo all'applicazione di una penale di **5 euro/tonnellata** per ogni tonnellata non rimossa;

- l'applicazione di tale penale potrà essere evitata qualora l'appaltatore recuperi nel semestre successivo, unitamente alle 10.000 tonnellate previste per il semestre di riferimento, anche il minor quantitativo di rifiuti inviati a recupero/riciclo o smaltimento nel semestre precedente. In caso di mancato recupero nel semestre successivo verrà applicata la penale nella misura indicata;
- alla fine di ogni semestre la verifica del rispetto o meno della quantità minima di rifiuti da recuperare/riciclare o smaltire verrà controllata a fronte dell'invio dei report semestrali previsti al precedente articolo 9
- nel caso in cui l'appaltatore abbia presentato un programma di attività, nella propria offerta tecnica in sede di gara, che prevede di recuperare/riciclare o smaltire, per ogni semestre, un quantitativo minimo di rifiuti superiore rispetto al suddetto valore di 10.000 tonnellate/semestre, la penale in questione verrà applicata, con le modalità sopra descritte, con riferimento alla minor quantità di rifiuti inviati a recupero/riciclo o smaltimento rispetto ai quantitativi offerti in sede di gara dall'appaltatore.

b) Con riferimento ai termini massimi stabiliti dal presente Capitolato e dai documenti di gara, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante, l'appaltatore è tenuto a corrispondere una penale pari **all'1 ‰ (uno per mille)** dell'importo contrattuale come stabilito dall'art.113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Pertanto (*in via indicativa e non esaustiva*) la suddetta penale trova applicazione in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal Direttore dell'esecuzione per l'avvio stesso;
- nell'adempiere agli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato, nei termini nello stesso fissati, fatta eccezione per quanto disciplinato al precedente punto a);
- nell'adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dall'offerta presentata in sede di gara dallo stesso appaltatore.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara o dagli impegni assunti in sede di gara; in tali casi la stazione appaltante applicherà all'appaltatore la predetta penale sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (*dieci per cento*) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la stazione appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto alla ditta affidataria, che dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 10 (*dieci*) giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 108 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora dette

deduzioni non siano accoglibili, a giudizio della Provincia di Mantova, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare della penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto.

Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà imputato alla Cauzione definitiva.

La richiesta e il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Oltre alla penale verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che la Provincia di Mantova dovrà sostenere a causa del ritardo nell'esecuzione del servizio in oggetto.

Articolo 12

ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri per l'esecuzione delle attività secondo quanto previsto nel presente Capitolato, nessuno escluso. In particolare, a titolo informativo e non esaustivo, tali oneri sono:

- a) tutti gli adempimenti (*amministrativi, tecnici, di sicurezza*) che possano essere necessari per l'esecuzione delle attività;
- b) gli accessi all'area, i posizionamenti delle attrezzature, incluso l'approvvigionamento di ogni materiale di consumo;
- c) l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua e qualunque altro servizio ritenuto necessario;
- d) tutte le opere provvisorie eventualmente necessarie per l'esecuzione delle attività e per garantire la sicurezza;
- e) tutte le misure gestionali atte a garantire l'integrità dei beni di altrui proprietà presenti sul sito, in particolare gli edifici esistenti e i macchinari in essi contenuti;
- f) il trasporto e l'allontanamento, ad attività ultimate, di qualsiasi materiale e mezzo d'opera;
- g) la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

Non saranno a riguardo ammesse giustificazioni né ritardi rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato per mancata o sopravvenuta difficoltà di disporre delle attrezzature necessarie.

La ditta affidataria riconosce il diritto insindacabile della Provincia di Mantova di svolgere direttamente e indirettamente ogni azione di controllo che riterrà opportuna per garantire il corretto rispetto dei programmi del servizio.

La ditta affidataria si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/90 e successive modificazioni.

La ditta affidataria inoltre dovrà predisporre il Piano Operativo della Sicurezza che dovrà essere consegnato a mezzo PEC all'Ente committente almeno 15 (*quindici*) giorni prima della data di inizio delle attività.

Articolo 13

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In considerazione dell'importo e della complessità delle prestazioni dedotte in appalto, la Stazione appaltante individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dal DM n. 49/2018, un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), che curerà tutti i rapporti con l'aggiudicatario e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.101 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ha il compito di verificare che il servizio venga eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Nel caso di difformità del servizio alle condizioni contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Direttore dell'esecuzione provvederà all'applicazione delle penali e alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dal presente Capitolato.

Articolo 14

NOMINA REFERENTE DELL'APPALTO

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo e recapiti (*telefono – e.mail*) del referente a cui affidare la gestione dell'appalto e che si relazionerà costantemente con il Direttore dell'esecuzione al fine di garantire l'ottimale svolgimento delle prestazioni comprese nell'appalto.

Il referente dovrà essere in possesso di adeguate competenze professionali e di coordinamento, oltre che di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del contratto.

L'Appaltatore, tramite il referente, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto.

L'appaltatore rimane comunque unico responsabile dell'operato del referente

Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del referente e del personale dell'Appaltatore per incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Articolo 15

RISOLUZIONE

Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice dei contratti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita

delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (*quindici*) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (*dieci*) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (*clausola risolutiva espressa*), previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- c) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- d) ripetute e gravi manchevolezze rispetto agli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- e) inosservanza del Patto di Integrità;
- f) inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16

RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Articolo 17 PAGAMENTI

Il pagamento del compenso dovuto, per la regolare esecuzione del servizio, avrà una scadenza semestrale, corrispondente pertanto ad un sesto della cifra complessiva.

Detto pagamento sarà disposto a fronte della presentazione di una relazione tecnica sulle attività svolte, comprensiva dei documenti di gestione dei rifiuti (FIR) e coerente con la pianificazione del servizio come sopra dettagliata (*smaltimento di minimo 10.000 tonnellate/semestre o della maggiore quantità offerta in sede di gara*).

Il pagamento sarà disposto dalla Provincia di Mantova mediante mandato, previa presentazione di regolare fattura, da intestare a:

PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo 32
46100 MANTOVA
C.F. e Partita I.V.A. 00314000209

La fatturazione sarà emessa in forma elettronica secondo la normativa vigente (*art. 42 del D.L. 66/2014- Legge n. 89/2014*).

Ogni fattura, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all'aggiudicazione, dovrà obbligatoriamente riportare il **CIG 94786773B5** e il Codice Univoco Ufficio: **UF1CP9**, nonché l'esatta indicazione dell'impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia, senza i quali l'Amministrazione non può procedere al pagamento. La liquidazione delle fatture sarà disposta previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente Capitolato. Il pagamento delle stesse sarà effettuato mediante mandato, nel rispetto del termine (*previsto dal D.Lgs n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs n. 192/2012*) di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura inoltrata, tramite il Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (*ex Legge n. 244/2007, art. 1, 14 comma 211*).

Ai sensi dell'art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l'art. 17-ter), l'Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto "split payment" per effetto del quale verserà direttamente l'IVA all'erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione della regolarità contributiva (esito positivo DURC).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddeiti, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione né avrà diritto al risarcimento del danno né ad alcuna pretesa.

Ai sensi dell'art.30, comma 5 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

La mancata presentazione della relazione sulle attività svolte comporterà il mancato pagamento della fattura.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, in ragione dell'impegno economico richiesto per la realizzazione del servizio in oggetto, verrà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione del prezzo, pari al 30% (*trenta per cento*) sul valore del contratto di appalto, entro 15 (*quindici*) giorni dall'avvio dell'esecuzione.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, la stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (*ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC."*) n. 4 del 7 luglio 2011.

L'appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei Flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

L'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (*sette*) giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'appaltatore dedicato/i.

L'appaltatore è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7(*sette*) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (*nome e cognome*) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 18

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52

Articolo 19 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (*art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.*) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (*art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.*) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, *“A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i servizi o le parti di servizi che intende eventualmente subappaltare;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 (*venti*) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (*analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti*).

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo del servizio affidato o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.

L'appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere dell'appaltatore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (*venti*) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto al periodo precedente, ai sensi dell'articolo 105, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed all'appaltatore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

Non si configurano come attività affidate in subappalto:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Articolo 20

PATTO DI INTEGRITÀ' E DOVERI COMPORTAMENTALI

Con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, la Provincia di Mantova ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il "*Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova*" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

La violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto della Provincia di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione.

L'appaltatore, con la partecipazione alla procedura, si impegna a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso

D.P.R., nonché il Codice di comportamento della Provincia di Mantova, approvato con Decreto Presidenziale n.62 del 10.05.2018.

Articolo 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (*Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018*) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, i dati personali che verranno indicati nell'offerta saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente nell'ambito e per i fini attinenti la gara per l'affidamento in oggetto.

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite la piattaforma Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società "Qualifica Group" srl, nella persona di Enrico Ferrante, contattabile ai seguenti recapiti: Telefono 0818347960 e-mail provinciamantovagdpr@qualificagroup.it -

Articolo 22

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni dedotte in appalto;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti (*occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.*) direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle prestazioni;

Sono inoltre a carico dell'appaltatore le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20); tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stato calcolato in € 6.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova. A norma dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Articolo 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contabilità e contratti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Giampaolo Galeazzi

IL DIRIGENTE

Ing. Sandro Bellini
